

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1647/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3938/87 in ordine agli importi compensativi monetari applicabili nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2262/87 e (CEE) n. 1383/88 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1611/88 <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2262/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, che determina le modalità di esportazione di burro di intervento a destinazione sociale nei paesi in via di sviluppo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3089/87 <sup>(6)</sup>, prevede all'articolo 6, paragrafo 1 che gli importi compensativi monetari siano moltiplicati per un coefficiente per quanto riguarda il burro o il butteroil spediti da uno Stato

membro o esportati in un paese terzo nell'ambito del citato regolamento;

considerando che anche l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1383/88 della Commissione, del 20 maggio 1988, relativo alle modalità di vendita speciale di burro delle scorte di intervento destinato all'esportazione in Bangladesh sotto forma di butteroil o di ghèe e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 569/88 <sup>(7)</sup>, prevede l'applicazione di un coefficiente agli importi compensativi monetari; che è pertanto opportuno completare la tabella 6 dell'appendice dell'allegato I, codici addizionali, del regolamento (CEE) n. 3938/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Nella tabella figurante nella parte 5 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87, al codice NC 0405 occorre inserire, dopo il codice 7159 e 7219, le seguenti righe:

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Positivi		Negativi								
				R.F. di Germania DM	Paesi Bassi Fl.	Regno Unito £	Belgio/Lussemburgo FB/Flux	Danimarca Dkr	Italia lit	Francia FF	Grecia Dr.	Irlanda £ IrI	Spagna Pta	Portogallo esc
0405	6	7696		—	—	0,615	—	—	739	2,18	499,2	0,243	—	
	6	7697		—	—	0,631	—	—	758	2,23	511,7	0,249	—	
	6	7698		—	—	0,701	—	—	842	2,48	568,8	0,276	—	
	6	7699		—	—	0,719	—	—	863	2,55	583,0	0,283	—	
	6	7709		b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	—	
	6	7713		b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	b x coef	—	

2. Nell'appendice dell'allegato I, codici addizionali, del regolamento (CEE) n. 3938/87, la tabella 6 è sostituita dalla seguente tabella:

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 146 del 13. 6. 1988, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 18.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 293 del 16. 10. 1987, pag. 37.

<sup>(7)</sup> GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 13.